



Tribunale di Novara
Ufficio del Giudice di pace di Novara

UFFICIO DI PRESIDENZA

Novara, 9 marzo 2020

Decreto n. 13/2020

Oggetto: direttive per la prevenzione della diffusione del contagio da Coronavirus (COVID-19) presso gli uffici giudiziari di Novara e per lo svolgimento delle udienze e dei servizi amministrativi anche in attuazione del DPCM 8 marzo 2020 recante “Misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19 nella Regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia” e del D.L. n. 11/2020 emesso e pubblicato in pari data recante “Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria”.

Per effetto del DPCM in data 8 marzo 2020 recante “Misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19 nella Regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia” e del D.L. n. 11/2020 emesso e pubblicato in pari data recante “Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da covid-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria”, le misure di prevenzione della diffusione del contagio da Coronavirus (COVID-19) hanno trovato una disciplina tendenzialmente uniforme sul territorio nazionale, anche relativamente all’ambito dell’attività giudiziaria.

Le relative disposizioni sono di applicazione immediata e diretta, ma alcune di esse necessitano di chiarimenti ai fini applicativi.

Nell'attesa che tali chiarimenti vengano forniti dalle Autorità governativa e/o parlamentare, reputo opportuno dare una prima interpretazione delle nuove norme in modo da renderne più agevole ed uniforme l'attuazione presso gli uffici giudiziari di Novara.

Per evitare peraltro che il succedersi ed il sovrapporsi delle disposizioni finora emanate, sia dalle autorità centrali come anche da parte dello scrivente, possa far residuare margini di confusione o incertezza, credo opportuno riunificare nel presente decreto anche (quanto meno) le disposizioni più importanti, di carattere sia generale che particolare, finora emanate per la prevenzione del contagio e da attuarsi presso gli uffici giudiziari novaresi.

Distinguo di seguito le une e le altre disposizioni e misure a seconda dell'oggetto.

1. Apertura degli uffici giudiziari

Le norme aventi forza di legge finora emanate non prevedono né consentono la chiusura degli uffici giudiziari, ma anzi ne dispongono la perdurante apertura per lo svolgimento dei servizi e delle attività istituzionali, sia pure con svariate cautele ed in misura ridotta.

Non è dunque in potere o facoltà dello scrivente disporre in modo autonomo la chiusura degli uffici giudiziari di Novara.

Gli spazi di manovra in cui può operare il potere organizzativo del Presidente del tribunale sono limitati infatti alla regolamentazione solo di alcune modalità di attuazione delle attività di servizio, in conformità e in armonia, peraltro, con le disposizioni di carattere generale emanate dalle autorità di governo e di quelle di carattere più particolare emanate dalle locali autorità amministrative.

2. Presenza ed attività lavorativa dei magistrati e del personale amministrativo

2.1. Essendo stata disposta la perdurante apertura degli uffici giudiziari e la perdurante prosecuzione delle attività lavorative giudiziarie, sia i magistrati, che il personale amministrativo, compreso il personale UNEP e il personale esterno comunque in servizio presso il Tribunale e l'ufficio del Giudice di pace di Novara, dovranno continuare a prestare la propria ordinaria attività di lavoro presso i suddetti uffici.

2.2. Costituisce fattore giustificativo di assenza solo l'essere residente presso le cd. *zone rosse* (ossia i comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020) oltre che, naturalmente, una sintomatologia da contagio o comunque la sussistenza di patologie in atto che legittimino l'astensione dal lavoro.

2.3. Non costituisce invece impedimento l'essere residente presso una delle zone cd. *arancione*, per cui è prevista la limitata facoltà di circolazione, indicate nell'art. 1,

comma 1, del sopra menzionato DPCM dell'8.3.2020.

Tale norma prevede infatti che, “Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbanco-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, sono adottate le seguenti misure: a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, **salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative** o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”.

Dunque anche la provincia di Novara subisce gli effetti limitativi del decreto legge quanto allo spostamento delle persone, effetti che per di più – quanto all'accesso agli uffici giudiziari novaresi - risultano anche più estesi in ragione dell'inclusione nelle zone soggette a limitazione della circolazione sia delle province piemontesi di Vercelli, Alessandria, Asti e Verbanco-Cusio-Ossola, sia dell'intera regione della Lombardia, visto che numerosi magistrati e dipendenti amministrativi sono residenti nella suddetta regione e nelle suddette province e gli uni e gli altri - compreso lo scrivente - viaggiano quotidianamente per raggiungere il Tribunale di Novara.

Non dimeno la norma in esame prevede che può spostarsi in entrata e in uscita da tali zone chi può comprovare la necessità di farlo per esigenze lavorative, sì che praticamente anche tutto il personale amministrativo e tutti i magistrati residenti fuori Novara, in quanto tenuti a prestare la propria attività lavorativa a Novara (come chi risiede a Novara), potranno e dovranno continuare a raggiungere il Tribunale quale sede di lavoro (ovviamente fatti salvi i già detti casi in cui vi sia sintomatologia da infezione COVID-19 o altra patologia che giustifichi l'astensione dal lavoro).

Per evitare che possano sorgere eventuali contestazioni sul fatto che lo spostamento da e verso Novara sia dovuto ad esigenze lavorative, verranno indicati in un separato documento, a comprova delle esigenze di lavoro, tutti quelli - tra coloro che prestano attività di lavoro presso il Tribunale di Novara e presso l'ufficio del Giudice di Pace di Novara - che risiedono in comuni diversi dal comune di Novara.

Gli interessati potranno stampare su cartaceo e portare con sé tale documento per dimostrare, in caso di eventuali controlli, anche con il supporto dei propri documenti d'identità, la legittimazione a recarsi al lavoro in Novara, entrando ed uscendo dal relativo territorio provinciale.

2.4. Peraltro l'art. 1, lettera e) del predetto DPCM, allo scopo di ridurre la presenza in ufficio del personale amministrativo, “raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie (...)”.

Di conseguenza la Dirigente amministrativa del Tribunale, dr.ssa G.F. Di Muccio, nonché la direttrice amministrativa dell'ufficio del Giudice di Pace, dr.ssa P. Codini, e il Dirigente dell'Ufficio NEP, dr. U. D'Elia, provvederanno ad allestire, ognuno per quanto di competenza, entro i prossimi giorni della corrente settimana, una bozza di piano delle ferie del personale amministrativo da fruire quanto meno nei mesi di marzo ed aprile 2020, scaglionandole in modo ordinato tenuto conto delle esigenze degli uffici, sottoponendolo poi al nulla osta di questo Presidente prima di comunicarlo agli interessati.

2.5. Verrà inoltre valutata la concreta fattibilità di eventuali progetti individuali presentati dai dipendenti del settore amministrativo per espletare il proprio lavoro telematicamente, senza necessità di recarsi in ufficio.

2.6. Anche i magistrati cercheranno di svolgere telematicamente le proprie attività, nei limiti del possibile e secondo le indicazioni che verranno fornite dallo scrivente e dal Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.

3. Limiti allo svolgimento delle udienze

3.1. L'art. 1, comma 1, del citato D.L. n. 11/2020 prevede che, "A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, con le eccezioni indicate all'articolo 2, comma 2, lettera g), sono rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020".

Tale previsione può certamente considerarsi come fonte diretta ed autonoma del rinvio delle udienze "ordinarie".

Pertanto a partire da oggi deve ritenersi operante *ex lege* il disposto rinvio di carattere "generale".

La norma pone tuttavia a ciascun giudice, per implicito, l'onere di indicare la precisa data dell'udienza successiva di rinvio, incombente cui è ragionevole ed opportuno peraltro provvedere non subito, atteso che allo stato non si è in grado di sapere se le misure urgenti saranno o meno prorogate anche oltre la data del 22 marzo p.v., onde evitare per le parti un continuo stillicidio di rinvii delle date di udienza che potrebbe creare ulteriori motivi di ansia o comunque di disappunto.

Invito pertanto tutti i giudici del Tribunale ad indicare la data di rinvio provvedendovi non immediatamente, ma solo in seguito.

Peraltro, se il singolo giudice riterrà di disporre il rinvio ad una data compresa in mesi successivi al prossimo mese di aprile, potrà provvedervi anche dopo il 22 marzo p.v.

3.2. Ai sensi del successivo comma 3 dell'art. 1 del suddetto D.L., ferma restando l'applicazione delle disposizioni speciali di cui all'articolo 10 del decreto-legge 2 marzo

2020, n. 9 riguardanti le cd. *zone rosse*, “Ai procedimenti nei quali le udienze sono rinviate a norma del comma 1, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2, commi 4 e 5”.

Quindi:

“4. Nei procedimenti penali il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303, 309, comma 9, 311, commi 5 e 5-bis, e 324, comma 7, del codice di procedura penale e agli articoli 24, comma 2, e 27, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 rimangono sospesi per il tempo in cui il procedimento è rinviato ai sensi del comma 2, lettera g), e, in ogni caso, non oltre il 31 maggio 2020”;

“5. Ai fini del computo di cui all’articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, nei procedimenti nei quali le udienze sono rinviate a norma del presente articolo non si tiene conto del periodo decorrente dalla data del provvedimento di rinvio dell’udienza alla data della nuova udienza, sino al limite massimo di tre mesi successivi al 31 maggio 2020”.

3.3. Va rimarcato che non rientrano nel rinvio generalizzato a dopo il 22 marzo p.v. le udienze relative a cause urgenti o particolarmente sensibili.

Si tratta di un novero di procedimenti apparentemente più ristretto di quello cui si applicano le limitazioni previste per il periodo di sospensione feriale, come disciplinata dalla legge n. 742/1969.

Pertanto tali udienze verranno regolarmente tenute, anche in data odierna.

Per quanto attiene alla competenza del Tribunale ordinario e/o dell’ufficio del Giudice di pace di Novara, in particolare, non saranno sospese o rinviate, salvo che per motivate ragioni, le udienze:

in materia civile:

- 1) nelle cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità;
- 2) nei procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona;
- 3) nei procedimenti per l’adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l’adozione di provvedimenti provvisori, e sempre che l’esame diretto della persona del beneficiario, dell’interdicendo e dell’inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute;
- 4) nei procedimenti di cui all’art. 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (ossia le convalide di TSO);
- 5) nei procedimenti di cui all’articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194 (ossia

- di autorizzazione all'interruzione della gravidanza);
- 6) nei procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari;
 - 7) nei procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea;
 - 8) nei procedimenti di cui all'articolo 283 ("Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello"), 351 ("Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria") e 373 ("Sospensione dell'esecuzione" a seguito di ricorso in cassazione) del codice di procedura civile e, in genere, in tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile;
in materia penale:
 - 9) nei procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo e, quando i detenuti, gli internati, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresì le seguenti:
 - a. udienze nei procedimenti a carico di persone detenute o internate;
 - b. udienze nei procedimenti in cui sono state applicate misure cautelari o di sicurezza;
 - c. udienze nei procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono state disposte misure di prevenzione;
 - d. udienze nei procedimenti a carico di imputati minorenni;
 - 10) nei procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale¹. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente

¹ Art. 392 CPP

Casi

1. Nel corso delle indagini preliminari [326 s.] il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono chiedere al giudice che si proceda con incidente probatorio :

- a) all'assunzione della testimonianza di una persona, quando vi è fondato motivo di ritenere che la stessa non potrà essere esaminata nel dibattimento per infermità o altro grave impedimento;
- b) all'assunzione di una testimonianza quando, per elementi concreti e specifici, vi è fondato motivo di ritenere che la persona sia esposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità affinché non deponga o deponga il falso;
- c) all'esame della persona sottoposta alle indagini su fatti concernenti la responsabilità di altri;
- d) all'esame delle persone indicate nell'articolo 210 e all'esame dei testimoni di giustizia;
- e) al confronto tra persone che in altro incidente probatorio o al pubblico ministero hanno reso dichiarazioni discordanti, quando ricorre una delle circostanze previste dalle lettere a) e b);
- f) a una perizia o a un esperimento giudiziale, se la prova riguarda una persona, una cosa o un luogo il cui stato è soggetto a modificazione non evitabile;
- g) a una ricognizione, quando particolari ragioni di urgenza non consentono di rinviare l'atto al dibattimento.

1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minorenne ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1. In ogni caso, quando la persona offesa versa in condizione di particolare vulnerabilità, il pubblico ministero, anche su richiesta della stessa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della sua testimonianza .

del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.

Per tali udienze potrà comunque procedersi a porte chiuse ex artt. 472, comma 3, C.P.P e 128 C.P.C., e comunque dovrà essere garantito l'accesso di poche persone per volta, il mantenimento delle distanze di sicurezza e lo scaglionamento ordinato degli afflussi.

Gli avvocati del foro di Novara sono comunque invitati ad autolimitare la presenza in udienza al numero indispensabile, evitando di coinvolgere le parti personalmente ove non espressamente convocate o nei casi in cui la relativa presenza non sia indispensabile, e i praticanti ed i tirocinanti.

3.4. In forza dell'art. 2, comma 7, del citato D.L., “Ferma l'applicazione dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino alla data del 31 maggio 2020, la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 146-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271”.

Ove non sia possibile utilizzare tale mezzo, le eventuali traduzioni dei detenuti che siano disposte in via eccezionale saranno effettuate con le modalità previste da ultimo dal Procuratore generale di Torino in accordo con le prescrizioni limitative già impartite dal DAP.

3.5. Va segnalato che, ai sensi dell'art. 2, comma 6, del citato D.L. “Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 maggio 2020, negli uffici che hanno la disponibilità del servizio di deposito telematico anche gli atti e documenti di cui all'articolo 16-bis, comma 1-bis, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono depositati esclusivamente con le modalità previste dal comma 1 del medesimo articolo. Gli obblighi di pagamento del contributo unificato di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonché l'anticipazione forfettaria di cui all'articolo 30 del medesimo decreto, connessi al deposito degli atti con le modalità previste dal periodo precedente, sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”.

3.6. Soggiunge l'art. 2, comma 1, del citato D.L. che “ (...) Ferma l'applicazione delle previsioni di cui al decreto-legge 2 marzo 2020 n. 9, per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, a decorrere dal 23 marzo e fino al 31 maggio 2020 i capi degli uffici giudiziari, sentiti l'autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della

2. Il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono altresì chiedere una perizia che, se fosse disposta nel dibattimento, ne potrebbe determinare una sospensione superiore a sessanta giorni, ovvero che comporti l'esecuzione di accertamenti o prelievi su persona vivente previsti dall'articolo 224-bis .

Giunta della Regione, e il Consiglio dell'ordine degli avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della giustizia e delle prescrizioni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone. Per gli uffici diversi dalla Corte suprema di cassazione e dalla Procura generale presso la Corte di cassazione, le misure sono adottate d'intesa con il Presidente della Corte d'appello e con il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello dei rispettivi distretti”.

Stante tale possibilità di intervento concessa ai Presidenti di Tribunale, mi riservo di dare le indicazioni in oggetto prima del 23 marzo p.v., sentiti previamente gli altri organi giudiziari e amministrativi indicati in tale disposizione.

4. Limitazioni di accesso alle cancellerie e all'ufficio NEP

4.1. L'accesso alle cancellerie e all'Ufficio NEP è da intendersi limitato solo per il deposito di atti urgenti.

4.2. Inoltre l'afflusso alle cancellerie o all'ufficio NEP non dovrà comunque superare, di norma, contemporaneamente, le due persone per volta.

Gli utenti sono quindi invitati a rispettare anche questo criterio di accesso scaglionato.

4.3. Gli avvocati di Novara sono invitati a privilegiare la trasmissione *on line* delle istanze. Laddove possibile, sarà consentito indirizzare via mail alla cancelleria la singola istanza, pagando contestualmente in via telematica i diritti. La cancelleria in tal caso può evadere l'istanza con uguale modalità.

Resta salva la possibilità di formulare richieste di informazioni telefonicamente al personale di cancelleria incaricato, che dovrà rispondere alle telefonate. Eventuali omissioni verranno segnalate dagli interessati alla Dirigente amministrativa per quanto di competenza.

4.4. Le porte delle stanze non aperte al pubblico andranno tenute chiuse.

4.5. Come ricordato poc'anzi, le uniche assenze giustificate – ed anzi obbligate – riguarderanno, oltre i casi di affezioni patologiche, il personale amministrativo e l'utenza (parti, testimoni, avvocati, periti e consulenti, interpreti, esperti, vari ausiliari, indagati, persone informate sui fatti, ecc.) provenienti dalle cd. “zone rosse”.

A tal fine – come già da me disposto con decreto n. 9/2020 - sarà richiesto dagli addetti alla guardiania un documento di identificazione a coloro che, a qualunque titolo, richiedano di accedere agli uffici giudiziari, per verificare in particolare il luogo di

residenza, ad eccezione delle persone già conosciute (personale delle forze dell'ordine in divisa o comunque che presta negli uffici giudiziari ordinario servizio, personale amministrativo anche degli altri uffici del circondario, avvocati del foro di Novara, professionisti o consulenti, di cui si abbia già conoscenza ecc.).

Gli addetti alla guardiania, inoltre, alla luce delle nuove disposizioni che limitano le attività giudiziarie secondo le modalità sopra indicate, impediranno l'accesso agli uffici giudiziari a chi non debba depositare atti urgenti o partecipare ad udienze non soggette a rinvio.

5. Misure e precauzioni igieniche

5.1. Ho già impartito specifiche disposizioni per effettuare un'accurata pulizia con disinfettanti negli uffici e nelle aule.

5.2. Ho inoltre disposto la sanificazione integrale degli uffici giudiziari.

Oggi si comincia dal Tribunale a partire dalle ore 14.00.

A tale ora il personale di magistratura e amministrativo dovrà lasciare l'edificio.

La guardiania provvederà a garantire l'accesso al personale dell'impresa cui è affidata la sanificazione, guidandolo anche nelle varie zone oggetto dell'intervento.

Nei prossimi giorni si procederà presso gli altri Uffici. Per questi ultimi, lo scrivente e il Procuratore della Repubblica, dr.ssa Marilinda Mineccia, ognuno per quanto di competenza, diffonderanno un avviso specifico sugli orari e le modalità di effettuazione del predetto servizio.

5.3. È stato già perfezionato l'ordine di acquisto di un congruo numero di dispenser contenenti soluzioni igieniche disinfettanti, che dovrebbero essere consegnate a breve.

È stata altresì ordinata la fornitura di mascherine ad uso individuale del tipo prescritto.

Ci è stato assicurato che, pur mancando allo stato la possibilità di effettuare una consegna immediata, anche perché, com'è noto, le partite disponibili vengono messe prima a disposizione delle strutture ospedaliere, siamo prenotati per riceverle appena possibile.

Continueremo naturalmente a monitorare la situazione e a spingere perché l'approvvigionamento sia il più rapido possibile.

5.4. Magistrati e personale dovranno comunque attenersi alle prescrizioni igieniche già impartite e trasmesse a tutti, come lavarsi frequentemente le mani, arieggiare spesso le stanze, evitare assembramenti, scaglionare gli afflussi, utilizzare fazzolettini usa e getta per pulirsi o quando si tossisce o si fanno starnuti, mantenere una distanza di sicurezza con l'utenza o i colleghi non inferiore, di norma, a circa 1,5-2 metri, in tal modo evitando

comunque i contatti diretti, come le strette di mano per i saluti ecc..

Tale ultima cautela è forse ultronea nei casi di accesso alle cancellerie che hanno sportelli in front desk dotati di vetri separatori, mentre le cancellerie (come la cancelleria lavoro e la cancelleria di recupero crediti), che ne sono sfornite, avranno cura di interporre all'ingresso della singola stanza un banco o una scrivania per evitare l'ingresso degli utenti all'interno, potendo comunque continuare in tal modo a dialogare con essi a debita distanza.

Si dà atto che cartelli con le suddette indicazioni sono stati già affissi in diverse postazioni all'interno degli uffici giudiziari.

Si comunichi il presente decreto al personale di magistratura e ai dirigenti e al personale amministrativo nonché ai collaboratori istituzionali in servizio presso il Tribunale e l'ufficio del Giudice di pace di Novara, e, per conoscenza, ai fini delle rispettive competenze e funzioni istituzionali, al Presidente della Corte d'Appello di Torino, al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Torino, al Procuratore della Repubblica di Novara, al Prefetto di Novara, al Sindaco di Novara, al Presidente della Provincia di Novara, al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Novara.

Si pubblichi inoltre sul sito web del Tribunale e si affigga in copia all'esterno delle porte d'accesso del Tribunale e dell'ufficio del Giudice di pace.

Il Presidente del Tribunale

dott. Filippo Lamanna

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Filippo Lamanna', written in a cursive style.